Luca Morgante, Luigi Viggiani
Dal disagio alla devianza giovanile. Aspetti giuridico-istituzionali,
esperienze formative e intervento pedagogico.
Nuova Cultura
Roma, 2010.

LA DIFFICOLTÀ DI "ESISTERE PEDAGOGICAMENTE" DEGLI EDUCATORI DELLA GIUSTIZIA

La pratica pedagogica, in ambito penale, ha discendenze antiche. La criminologia positivista ha tramandato fino a tempi recenti l'idea che la devianza avesse un'eziologia clinica. La classificazione delle tipologie criminali distingueva i rei folli, il delinquente costituzionale e quello occasionale. È soprattutto nei confronti delle ultime due categorie che l'azione educativa si associava a interventi di tipo psicologico e sanitario. I primi esperti in pedagogia fecero ingresso nel mondo della giustizia come giudici onorari presso i Tribunali per i minorenni¹. Ai giudici togati venivano affiancati due "benemeriti nell'assistenza sociale", scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, e sociologia. Sia il sistema sanzionatorio, sia quello trattamentale, erano improntati all'idea che i soggetti ancora in età evolutiva potessero essere sottratti agli influssi criminogeni, attraverso specifici interventi di tipo educativo. A questo scopo erano creati i "gabinetti medico - psico - pedagogici" cui era addetto personale specializzato.

Nel sistema penale per adulti, si cominciò a sperimentare negli anni '50 un modello di trattamento rieducativo all'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia, in collaborazione con la cattedra di antropologia criminale dell'Università di Roma, diretta da Beniamino di Tullio. Un educatore si associava a un gruppo di operatori specializzati nel campo delle discipline mediche, psicologiche e antropologiche, per studiare la personalità dei





¹ Artt. 2 e 5 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934 n.1303 e succ. modif.

condannati e definire un programma rieducativo da attuarsi in ambito carcerario. In tale contesto l'educatore svolgeva compiti di osservazione dei comportamenti individuali e di gruppo, svolgeva colloqui di valutazione dei bisogni e concorreva, insieme agli altri componenti dell'équipe, a predisporre un programma di recupero.

Questo modello di lavoro multidisciplinare, mutuato in parte dal sistema minorile, venne poi recepito dalla riforma penitenziaria del 1975², che introdusse ufficialmente la figura professionale dell'educatore nel mondo penitenziario.

I primi educatori fecero ingresso negli istituti nel 1979: non avevano una preparazione culturale specifica né era stato richiesto, per l'accesso alla professione, un titolo di studio di livello universitario. La figura professionale, del resto, era ancora di incerta definizione. Soltanto a metà degli anni '80, a seguito dei lavori di una commissione di studio, istituita presso il Ministero degli Interni, si arrivò ad un primo riconoscimento giuridico della figura dell'educatore professionale, come operatore "addetto al recupero e reinserimento dei soggetti portatori di menomazioni psicofisiche". Il decreto ministeriale 10 febbraio 1984 indicava come requisito culturale il possesso di un corso di abilitazione di durata biennale, acquisito presso le sedi del servizio sanitario o strutture universitarie. Solo con il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 n. 520, si arrivò ad una definizione più chiara dei compiti professionali degli educatori impegnati nei contesti extra scolastici, e a caratterizzarne il percorso formativo a livello del diploma universitario³.

Gran parte degli educatori penitenziari, quindi, sia quelli impegnati nel settore minorile, sia quelli che operano nel compartimento degli adulti, sono stati reclutati senza una formazione specialistica. Nel settore degli adulti, soltanto con gli ultimi concorsi, banditi nel 2004, è stato richiesto un titolo di studio di livello universitario, ma non si è ritenuto di restringere il campo dei partecipanti ai soli laureati in scienze della formazione o ai corsi di laurea per educatori professionali. Sicché, i nuovi educatori che hanno fatto recentemente ingresso negli istituti, sono in possesso dei titoli di studio più svariati e la maggior parte di essi non hanno una formazione pedagogica⁴.





 $^{^2}$ Legge 25 luglio 1975 n. 354

³ Successivamente, il decreto interministeriale 2 aprile 2001 ha stabilito che i corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale «sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento» (art. 2 comma 2).

⁴ Il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del

Gli educatori penitenziari, pertanto, oggi come in passato, sperimentano la pratica educativa sul campo, spesso senza un adeguato bagaglio teorico e metodologico, e con l'unico supporto dei corsi organizzati dall'amministrazione. Ciò ha contribuito a caratterizzare gli educatori per una certa debolezza professionale, a confronto con le altre figure impegnate nell'équipe, certamente più specialistiche o comunque più tipizzate (i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali, la stessa polizia penitenziaria); e per una scarsa identità culturale e di ruolo. Conseguentemente, sono sopravvissute nel tempo antiche pratiche trattamentali, di derivazione positivistica e criminologica, che rischiano di tramandarsi ancora⁵. Va detto, inoltre, che il sistema rieducativo carcerario è in crisi da molti anni, per un complesso di ragioni, ma anche per la scarsa efficacia delle attività educative nei contesti istituzionalizzanti. Le modifiche intervenute nell'ordinamento penitenziario hanno in gran parte snaturato la riforma licenziata nel '75: il sistema delle misure alternative assomiglia ormai più a quelli di probation, in vigore negli altri paesi europei, e sono sempre più numerosi gli strumenti di decarcerizzazione (ordinari e straordinari) che prescindono totalmente dalle tradizionali attività di osservazione e trattamento. Quella dell'educatore penitenziario, pertanto, è una professione che da un po' di anni sembra entrata in crisi, schiacciata tra vecchie pratiche carcerarie e mutamenti che imporrebbero una revisione profonda dei saperi e delle metodologie di intervento; nonché, probabilmente, di una complessiva rivisitazione del sistema trattamentale.

Tuttavia, l'istituzione dei corsi universitari per educatore professionale e la creazione dei corsi di laurea in scienze della formazione, hanno prodotto effetti positivi anche nel settore penale, producendo una certa contaminazione con i saperi professionali degli educatori impegnati sul territorio, negli ambiti comunitari e in quelli dei servizi pubblici e privati. Da alcuni anni, attraverso iniziative dei singoli istituti penitenziari, per impulso dell'Ufficio

Ministero della giustizia, siglato in 29 luglio 2010, ha ridisegnato il profilo professionale degli educatori denominandoli "operatori giuridico pedagogici". Ciò costituisce un ulteriore elemento di confusione rispetto alle funzioni e al ruolo degli operatori addetti al trattamento rieducativo, alle competenze tecniche che sono richieste per assicurare il trattamento rieducativo, e ai contenuti della professione.





⁵ Nell'ordinamento penitenziario, il trattamento rieducativo viene assicurato avvalendosi dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia (art. 15). Si tratta di una versione modernizzata del sistema rieducativo delineato nel Regolamento carcerario del 1931, che indicava come strumenti della rieducazione il lavoro, l'istruzione scolastica e la religione.

del trattamento intramurario del Dipartimento, e grazie ad alcune attività formative promosse dall'I.S.S.PE. e realizzate dai Provveditorati, si sperimentano pratiche pedagogiche e tecniche educative che hanno il carattere dell'*intenzionalità*: conduzione di gruppi, attività laboratoriali di teatro e di scrittura autobiografica, tecniche dell'animazione, didattiche dell'area corporea e cognitiva, ecc. La giustizia minorile, invece, dopo il varo del nuovo codice di procedura penale⁶, si è dotata con più largo anticipo di un sistema che declina la risposta penale sulla base della personalità e delle esigenze educative del minore, e che agisce in maniera integrata con le risorse e i servizi del territorio. Con gli istituti della messa alla prova e la sperimentazione della mediazione penale, l'apparato sanzionatorio si dotato di un vero e proprio sistema di *probation*, conformandosi a modelli penali alternativi già utilizzati negli altri paesi europei da molti anni.

Queste esperienze hanno avviato finalmente un confronto con il mondo universitario che ha cominciato a sviluppare un certo interesse verso la figura dell'educatore, e delle altre professioni sociali impegnate nel sistema penale, e su tutti gli aspetti relativi alla loro formazione.

È il caso dell'Università "Sapienza" di Roma, che ha istituito un insegnamento denominato "Problematiche educative nel corso dell'esecuzione penale", nell'ambito del corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, presso la Facoltà di Filosofia. Luca Morgante e Luigi Viggiani, autori del libro "Dal disagio alla devianza giovanile: aspetti giuridico-istituzionali, esperienze formative e intervento pedagogico", conducono ormai da anni corsi e laboratori nell'ambito dell'insegnamento, svolgendo un lavoro prezioso di sistematizzazione del bagaglio teorico e pratico degli educatori; un'attenta ricognizione delle esperienze, dei bisogni formativi, delle tecniche operative da acquisire per la costruzione della competenza pedagogica nel sistema penale e nello specifico carcerario, minorile e degli adulti.

Gli autori, che hanno svolto a lungo la professione dell'educatore, rispettivamente nel settore degli adulti e in quello minorile, hanno prestato la loro esperienza all'attività universitaria, in qualità di docenti a contratto. Grazie al loro contributo, è stato realizzato un interessante progetto didattico e si è creato uno spazio di riflessione per tutti coloro che intendono avvicinarsi alla pratica educativa e





 $^{^{\}rm 6}$ D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

alle altre professioni sociali nel sistema penale.

Il libro è un primo e interessante risultato di questo progetto, ed è il frutto di sei anni di studi e approfondimenti realizzati insieme agli studenti che hanno frequentato i corsi e i laboratori della facoltà di scienze della formazione e dell'educazione. Il lavoro, infatti, si pone anche come momento di restituzione dei percorsi didattici, presentando una parte dei lavori svolti dagli studenti sotto la guida dei docenti.

Il testo si compone di una parte generale che passa in rassegna le cause della devianza minorile attraverso le principali teorie criminologiche, analizza gli aspetti psico sociali del disagio giovanile che sono all'origine dei comportamenti antisociali. Fanno seguito una serie di approfondimenti realizzati dagli studenti su alcuni temi di interesse: l'abbandono dei minori, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, la violenza nell'ambito familiare, la tratta dei minori a scopo sessuale, la sospensione del processo e la messa alla prova, la mediazione penale come strumento educativo.

Il testo, cui farà seguito presto un successivo volume dedicato alle istituzioni totali, è un contributo importante per alcuni motivi. In primo luogo perché, oltre a scandagliare le questioni connesse al disagio giovanile, svolge una ricognizione delle metodologie di intervento con riferimento alle diverse fattispecie penali che riguardano i minori autori di reato e quelli che a loro volta sono vittime di reato, e di come questi interventi si articolano nell'ambito della risposta istituzionale alla violazione della norma. Viene inoltre svolta una ricognizione degli strumenti predisposti dalla legge per realizzare la finalità della prevenzione speciale: le misure sanzionatorie, le modalità di esecuzione delle pene e i programmi socio - educativi finalizzati alla modifica e all'estinzione delle stesse.

L'opera, pertanto, ha un carattere teorico pratico di indubbia utilità per chi lavora nel settore e risponde alle necessità di aggiornamento degli operatori della giustizia e della formazione di quelli che vogliono iniziare la professione. Sotto questo aspetto, gli autori hanno un indubbio merito. Quello di muoversi nella prospettiva del confronto con la più moderna evoluzione della figura dell'educatore e di voler ridefinire l'esperienza educativa nei contesti giudiziari come attività pedagogicamente fondata, cioè orientata intenzionalmente a conseguire i risultati sulla base di metodologie e tecniche di intervento tipiche della professione.

Non va dimenticato che la giustizia minorile, storicamente, ha anticipato riforme che poi hanno trovato applicazione più generale. Da molti anni, nelle sedi parlamentari, e nelle varie commissioni di riforma del codice penale che si sono succedute, e da parte





della dottrina, si discute della possibilità di adottare nel sistema processuale gli istituti di probation attualmente in uso per i minori autori di reato: in particolare con riferimento alla sospensione del processo e messa alla prova. Questa fattispecie è stata inserita anche nella presente legislatura in un disegno di legge che sta seguendo il suo *iter* parlamentare. La stessa amministrazione penitenziaria, da diverso tempo, ha avviato la sperimentazione di forme di mediazione penale e giustizia riparativa, con riguardo ai condannati ammessi alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La disamina degli autori del libro, pertanto, è interessante perché coglie la prospettiva di una riforma complessiva del sistema penale, da tempo all'ordine del giorno, che dovrà fondarsi sulla diversificazione della risposta penale e sulla considerazione delle esigenze delle vittime del reato. Ciò richiederà, specie nel settore degli adulti, una generale riconsiderazione dell'approccio pedagogico e delle tecniche necessarie per realizzare la finalità rieducativa della pena, accentuando il confronto con le esperienze già in corso.

Il libro, infine, va a rinforzare una bibliografia del settore ancora bisognosa di contributi. Specie di quelli realizzati da persone che abbiano realmente sperimentato l'applicazione di tecniche educative nell'area penale, e che possiedano cultura e competenza pedagogica. Troppo spesso, infatti, si è assistito alla pubblicazione di opere di pedagogia applicata al settore penale da parte di autori che non avevano una formazione pedagogica e competenze educative. A lungo, scriveva Bertolini, si è «diffusa l'opinione secondo cui l'educazione è una terra di nessuno e dunque terra di conquista nella quale è lecito avventurarsi senza alcuna preparazione specifica o con preparazioni altrimenti qualificate ed orientate»⁷.

Il pregiudizio, secondo il quale chiunque possa cimentarsi nell'esercizio di questa professione, è sopravissuto a lungo. E forse sopravvive ancora, anche dentro le istituzioni deputate a gestire i servizi educativi.

A cura di Antonio Deriu*





⁷ Piero Bertolini, *L'esistere pedagogico*, La Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 302.

^{*} Educatore, Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, DAP.

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La Rassegna penitenziaria e criminologica è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su supporto informatico in Word e copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non saranno restituiti, decide il Comitato di Direzione.

I contributi dovranno contenere nell'ordine: Titolo; Nome (per esteso) e Cognome degli Autori; Qualifica e/o Ente di appartenenza; Sommario comprensivo dei titoli dei paragrafi; Testo con note; Bibliografia.

Per finalità interne alla Redazione, si invitano inoltre gli Autori a fornire un recapito telefonico, postale e di posta elettronica.

- N.B. Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:
- a) le indicazioni bibliografiche nelle note comprenderanno, nell'ordine suggerito e separate da virgole, le seguenti informazioni:

Autore (Iniziale del nome + Cognome), Titolo ed eventuale Sottotitolo (in corsivo), Luogo di edizione, Casa editrice, Anno di pubblicazione, Pagina/e di riferimento.

Es.: T. Padovani, L'utopia punitiva, Milano, Giuffrè, 1981, p. 66

b) Per opere citate in una nota <u>non</u> immediatamente precedente sarà ripetuto il Cognome dell'Autore e il titolo, seguiti dall'abbreviazione "cit." in tondo, e dal nuovo riferimento alla pagina.

Es.: Padovani, L'utopia punitiva, cit., pp. 68-80

c) Se di un Autore è citata sempre la stessa opera, si può ripetere solo il Cognome seguito dall'abbreviazione "op. cit." in corsivo, che sostituisce anche il titolo.

Es.: Padovani, op. cit., p. 70







- d) Se un'opera è stata citata nella nota appena precedente, tutti i dati bibliografici che rimangono inalterati possono essere sostituiti dall'abbreviazione "ibid." in corsivo, seguita dai nuovi riferimenti (pagina/e, volume, etc.).
- e) Le citazioni di articoli da riviste porteranno in corsivo sia il titolo dell'articolo sia della testata, separati dalla dizione "in" e seguiti dai dati identificativi del fascicolo. La stessa formula si adotterà per la citazione di testi pubblicati in volumi collettivi, per i quali si eviterà ovunque possibile l'indicazione AA.VV. (Autori Vari).
- Es.: S. Tigano, Giustizia riparativa e mediazione penale, in Rassegna penitenziaria e criminologica, X, 2-2006
- f) Per la Bibliografia finale si seguirà lo stesso criterio di citazione descritto sub a), ordinando l'elenco per l'ordine alfabetico dei Cognomi e citando i Nomi possibilmente per esteso.

Inoltre:

Le parole straniere saranno in corsivo; si userà il segno " " (doppi apici) sia per le citazioni, sia per termini di particolare evidenza.

Eventuali note esplicative o discorsive saranno poste a pié di pagina.

La lunghezza consigliata degli elaborati corrisponde a circa 25 cartelle dattiloscritte (30 righe x 70 caratteri).

La Rassegna penitenziaria e criminologica è consultabile in internet all'indirizzo www.rassegnapenitenziaria.it